



COMUNE DI TEULADA

Provincia Sud Sardegna

C.A.P. 09019 Via Cagliari 57

☐ 070-9270029 Fax 070-9270049)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA FRUIZIONE DELLA SPIAGGIA DI TUERREDDA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. 12 del 19.05.2020

Indice

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Individuazione e delimitazione del compendio

Art. 3 Determinazione del numero massimo di utenti

Art. 4 Ulteriori prescrizioni sull'utilizzo della spiaggia

Art. 5 Modalità di gestione degli accessi, comunicazione e informazione

Art. 6 Protocollo di collaborazione con gli operatori

Art. 7 Altre misure di tutela e valorizzazione

Art. 8 Contributo ambientale volontario

Art. 9 Controlli e sanzioni

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha come finalità la tutela ambientale e paesaggistica della spiaggia di Tuerredda, la disciplina per la sua fruizione, la promozione di interventi di sostenibilità ambientale e di sicurezza degli utenti.

Art. 2 Individuazione e delimitazione del compendio

La spiaggia di Tuerredda, nel Comune di Teulada, è un elemento di particolare pregio ambientale del sistema paesaggistico dell'ambito n. 4 Golfo di Teulada, così come classificato dal PPR, situata nel fondo della baia retrostante l'isola omonima, immediatamente ad est dell'area di Porto Malfatano. La spiaggia è delimitata così come individuata nella carta allegata al presente regolamento (All. A). Con la precisazione che l'area di compendio soggetta a numero chiuso e alle prescrizioni previste nel presente regolamento è delimitata dalla sbarra di accesso e fino alla linea di battigia (come contrassegnato in rosso nella carta allegata).

La spiaggia ha visto negli anni incrementare in maniera esponenziale e non più sostenibile il numero di fruitori nel periodo estivo. Ciò, date le sue ridotte dimensioni, rappresenta un elevato rischio di erosione e compromissione del sistema ambientale e, elemento altrettanto importante, di rischio per la sicurezza degli utenti. Posto che è caratterizzata da una unica e ristretta via d'accesso che rappresenta anche la unica e ristretta via di fuga, difficilmente sarebbe sufficiente per l'evacuazione in sicurezza di un numero eccessivo di persone presenti al suo interno.

Art. 3 Determinazione del numero massimo di utenti

Per poter raggiungere le finalità di preservazione e tutela ambientale e paesaggistica e garantire la sicurezza degli stessi fruitori, è istituita la limitazione degli accessi alla spiaggia, il cosiddetto "numero chiuso".

Il numero totale giornaliero degli accessi e quindi delle presenze in contemporanea è stabilito in 1.100 persone come da valutazione tecnica del settore area tecnica del Comune di Teulada che ha provveduto al calcolo del carico antropico massimo sostenibile il quale, stante le dimensioni della spiaggia, fa riferimento ai parametri, alle valutazioni scientifiche e agli indirizzi espressi negli elaborati del Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Teulada attualmente disponibili.

I parametri e gli indirizzi di cui sopra sono utilizzati, oltre che per la "spiaggia libera" anche per determinare il numero di accessi imputabili complessivamente ai due stabilimenti balneari attivi nella spiaggia, tenendo conto dell'intera superficie in concessione demaniale.

Il totale di 1.100 è pertanto da intendersi così suddiviso:

-Spiaggia libera: 729 persone

-Stabilimenti balneari: 371 persone

I bambini fino a 3 anni non sono computati nel numero massimo di fruitori.

Gli operatori e il personale che presta la propria attività nelle aree in concessione, ove regolarmente impiegato a norma delle vigenti disposizioni giuslavoristiche, non è computato nel numero massimo di fruitori.

In caso di modifica o aggiornamento degli elaborati inerenti il Piano di Utilizzo dei Litorali, sarà aggiornato anche il calcolo del numero degli accessi consentiti con delibera di Giunta comunale su proposta del Responsabile dell'area tecnica.

In considerazione della naturale variazione dell'estensione della spiaggia a seguito di fenomeni meteo-marini, il numero totale degli accessi potrà variare anche in corso della stagione estiva.

Potrà altresì subire variazioni la distanza prossemica assunta a base di calcolo in relazione a superiori motivi di tutela della salute oppure con riferimento a variazione del calcolo del carico ambientale e distanziamento sociale. In ottemperanza a norme che stabiliscono parametri differenti, ove più restrittivi, si stabilisce fin da ora l'adeguamento automatico dei calcoli e del conseguente numero massimo di fruitori (ad esempio emergenza COVID-19).

Salvo particolari situazioni contingenti in via generale il numero chiuso decorre, di norma, dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno. In ogni caso la Giunta comunale su proposta del Responsabile del settore Turismo, annualmente e prima dell'inizio della stagione turistica, provvede con proprio atto a determinare la decorrenza e l'orario di vigenza del numero chiuso.

Art. 4 Ulteriori prescrizioni sull'utilizzo della spiaggia

1. Sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni:

a) il commercio itinerante è limitato a 5 autorizzazioni, che verranno concesse, prima dell'inizio della stagione estiva, previa individuazione da parte dell'Ufficio comunale competente tramite procedura di gara ad evidenza pubblica.

b) è fatto divieto di fumare se non nelle aree specificamente autorizzate e delimitate;

c) gli animali non sono ammessi se non negli spazi autorizzati e delimitati;

d) è vietato asportare qualsiasi elemento costituente il tessuto naturale dell'arenile (quale, ad esempio, sabbia, ghiaia, ciottoli etc.);

e) è fatto divieto di introdurre e utilizzare nella spiaggia sacchetti, contenitori e stoviglie monouso in plastica o altro materiale non biodegradabile;

f) è fatto divieto su tutta la spiaggia svolgere spettacoli, manifestazioni, eventi di carattere ludico ricreativo che prevedano l'utilizzo di strutture anche amovibili (quali a titolo esemplificativo palchi, torri luci etc.) che possa in qualche modo comportare una modifica anche temporanea dello stato dei luoghi;

g) è consentita ai titolari delle aree in concessione l'organizzazione di spettacoli, manifestazioni, eventi di carattere ludico-ricreativo esclusivamente all'interno del perimetro dell'area già in loro disponibilità e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti precedenti;

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono fatti salvi i divieti e le prescrizioni stabiliti dall'ordinanza balneare regionale in vigore;

Art. 5 Modalità di gestione degli accessi, comunicazione e informazione

L'accesso e il conteggio degli utenti che affluiscono alla spiaggia potrà essere gestito e regolato attraverso il soggetto gestore dei servizi turistici comunali ovvero con personale dipendente dell'Ente, secondo le modalità operative individuate dal responsabile dei servizi turistici del Comune. Con le medesime modalità sarà curato l'aspetto informativo, comunicativo e di sensibilizzazione agli utenti e fruitori anche attraverso la produzione di materiale cartaceo, adeguata cartellonistica nonché l'utilizzo di moderne attrezzature e applicazioni informatiche.

Art. 6 Protocollo di collaborazione con gli operatori

Il Comune di Teulada al fine di raggiungere gli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica può stipulare protocolli di collaborazione con gli operatori economici, concessionari demaniali, affittuari dell'area di proprietà comunale e i gestori privati dei parcheggi.

I protocolli di collaborazione possono prevedere specifiche modalità per:

- facilitare un preciso conteggio dei fruitori/visitatori della spiaggia sia in ingresso che in uscita;
- incentivare la raccolta differenziata di qualità dei rifiuti, con particolare riferimento al riuso dei materiali;
- la realizzazione di aree attrezzate per la zona fumo e per l'accesso e la sosta delle biciclette,
- la realizzazione di aree attrezzate per il lavaggio piedi o scuotimento sabbia;
- la realizzazione di azioni comuni per migliorare l'accessibilità ai disabili;
- la realizzazione di azioni comuni per la promozione di campagne di sensibilizzazione in materia di sostenibilità ambientale;
- la promozione di azioni comuni per la rilevazione del gradimento/suggerimenti degli utenti della spiaggia nell'ottica di un miglioramento continuo;

- la distribuzione di materiale informativo contenente un vademecum di educazione ambientale e rispetto di comportamenti da seguire dai fruitori della spiaggia al fine di renderli consapevoli dell'impatto sull'ambiente circostante degli inquinanti in termini di rischio ecologico.

Art. 7 Altre misure di tutela e valorizzazione

L'amministrazione può avvalersi, previa registrazione, di un marchio con denominazione "Tuerredda" al fine di rendere la spiaggia veicolo di promozione turistica di tutto il territorio teuladino e promuovere al contempo i valori di tutela ambientale, paesaggistica e di sostenibilità ambientale dell'area.

Art. 8 Contributo ambientale volontario

Nell'ottica del miglioramento continuo e al fine di implementare gli interventi di sostenibilità ambientale, acquistare attrezzature, promuovere iniziative di tutela e salvaguardia ambientale e realizzare servizi che meglio rispondano alle richieste del visitatore co-responsabile, per preservare l'autenticità e unicità delle bellezze di Tuerredda, migliorandone nel contempo le condizioni di sicurezza, è istituito a carico degli utenti che avranno accesso il "contributo ambientale volontario" di 1 euro per persona al giorno che potrà essere versato con le modalità operative successivamente stabilite con determinazione del responsabile del settore turistico. L'ammontare di tale contributo dovrà confluire annualmente in apposito capitolo del bilancio comunale istituito ad hoc.

Art. 9 Controlli e sanzioni

Il Comune, al fine di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento si avvale principalmente della Polizia Locale. Possono eventualmente attivarsi collaborazioni con altri organi di controllo pubblici o privati anche ponendo in essere specifiche convenzioni o intese.

I trasgressori delle prescrizioni disciplinate nel presente regolamento saranno soggetti a sanzione amministrativa per le fattispecie ulteriori e specificamente previste dal presente Regolamento sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art 7bis del DLGS 267/2000 e per le fattispecie eventualmente ricomprese nell'Ordinanza Balneare della Regione Sardegna con gli importi ivi individuati.